

«Capi allora che
per cambiare il mondo
bisognava esserci.»

Tina Anselmi

...noi ci siamo.

leDemocratiche.it



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1.

E' costituita in Roma l'Associazione **"Le Democratiche"**

Art. 2.

L'Associazione è autonoma, aconfessionale e senza scopo di lucro.
Ha sede presso il domicilio della Presidente.

Art. 3.

L'Associazione nasce all'interno del processo costituente del Partito democratico con l'obiettivo di:

- * favorire la riforma della politica
- * favorire la partecipazione e il protagonismo delle donne nella vita democratica
- * diffondere la memoria storica del ruolo svolto dalle donne
- * alimentare la disponibilità delle giovani all'impegno civile e politico
- * promuovere la riflessione, lo studio, l'elaborazione, il sostegno a proposte politiche, che tengano conto dell'esperienza, delle condizioni e dei saperi delle donne
- * sostenere iniziative atte a realizzare condizioni di parità ed eguaglianza sostanziale in conformità ai principi costituzionali e nel rispetto degli atti, convenzioni e trattati internazionali.

Art. 4.

All'associazione possono aderire donne a partire dai 16 anni d'età.

Art. 5.

Per il conseguimento delle sue finalità l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- i contributi delle iscritte;
- i contributi ricevuti da strutture pubbliche e private in base alle vigenti norme in materia;
- le sottoscrizioni e i contributi raccolti in occasione di iniziative pubbliche
- gli eventuali proventi di materiali informativi e divulgativi
- gli eventuali contributi del Partito Democratico

Art. 6.

L'Associazione è costituita dai seguenti organi:

- a) Assemblea delle socie
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente,
- d) Segretaria-Tesoriera;
- e) Collegio delle Garanti;
- f) Revisore dei Conti

«Capi allora che
per cambiare il mondo
bisognava esserci.»

Tina Anselmi

...noi ci siamo.

leDemocratiche.it



Art. 7.

L'Assemblea è costituita da tutte le iscritte all'Associazione

Art. 8.

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) Eleggere la Presidente
- b) eleggere le componenti del Consiglio Direttivo
- c) approvare i programmi d'attività;
- d) approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione.

Art. 9.

L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno di cui una volta per l'approvazione del bilancio di previsione e l'esame del conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta venga convocata dalla Presidente, oppure ogni qualvolta verrà ne faccia richiesta almeno un decimo delle associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la maggioranza assoluta dei voti, essendo presenti almeno i 2/3 degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

Art. 10.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente, in mancanza l'Assemblea elegge la Presidente di seduta.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni

Art. 12.

La presidente è eletta dall'Assemblea.

Alla Presidente spettano le seguenti facoltà:

- a) rappresentanza legale dell'Associazione;
- b) convocazione dell'Assemblea;
- c) rappresentanza dell'Associazione in giudizio;

Art. 13.

La Segretaria-Tesoriera è eletta dall'Assemblea

Spetta alla Segretaria-Tesoriera:

- a) redigere i verbali dell'Assemblea del Consiglio direttivo;
- b) tenere la contabilità ed i libri associativi

Art. 14.

Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

«Capii allora che
per cambiare il mondo
bisognava esserci.»

Tina Anselmi

...noi ci siamo.



leDemocratiche.it



Art. 15.

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Garanti, composto da tre socie da nominarsi dall'Assemblea, in occasione della prima assemblea.

Le garanti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 16.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti delle associate.

In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità nel luogo.

Art. 17.

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Garanti, costituito da tre componenti, elette dall'Assemblea.

Art. 18.

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.